

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUNO E
..... **PER L'USO DELL'IMPIANTO**
SPORTIVO COMUNALE DI VIALE VOLI

L'anno 2026 il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Suno, con il presente atto da valere a ogni effetto di legge, in attuazione della determinazione n. Del

TRA

Il Comune di Suno (C.F. _____) che per brevità sarà di seguito denominato "*Comune*", per il quale interviene il Responsabile del Servizio Amministrativo, Segreteria e Affari Generali

E

..... (di seguito denominata "*Utilizzatore Assegnatario*"), C.F. con sede legale a , per cui interviene C.F. Nato/a a Il Residente in (si veda l'allegata copia fotostatica del documento di identità tipo n), in qualità di legale rappresentante

PREMESSO:

- Che in esito alla procedura di evidenza pubblica, con determinazione n..... del..... è stata affidata a..... la concessione in gestione e uso dell'impianto sportivo comunale sito in Viale Voli;
- Che il Comune ha ultimato con esito favorevole la verifica dei requisiti di qualificazione e di assenza di cause di esclusione di legge (nonché di non ricorrenza di cause impeditive alla contrattazione con la P.A. anche ex art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023).

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

Oggetto dell'affidamento è l'uso del complesso sportivo di proprietà comunale sito in Viale Voli, costituito da (come da piantina allegata):

- N. 1 Campo da Calcio,
- N. 1 Spogliatoio con servizi e locali accessori;
- N. 1 Campo da Calcio in sintetico, non omologato per campionato;
- N. 1 Campo da calcio piccolo per allenamento;
- Area di pertinenza;

La struttura viene data nello stato attuale di consistenza e manutenzione in cui si trova e dunque qualsiasi onere di ripristino e miglioramento sarà subordinato alle necessarie autorizzazioni comunali e sovracomunali.

Articolo 2 - Scopo

L'affidamento in uso del complesso è effettuato per la promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

L'uso dell'impianto è, infatti, diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e ad offrire un ambiente adatto per praticare lo sport (nella sua accezione più multidisciplinare possibile e in base alle discipline presenti nella struttura) inteso come strumento di educazione e formazione da garantire a tutti i cittadini, ed in particolare con la finalità di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.

Con l'affidamento si intende quindi:

- 1) Favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva del Calcio e delle altre pratiche sportive eventualmente praticabili al suo interno, non solo agonistica ma anche e soprattutto ludico-motoria-ricreativa, tra i giovani (con meno di anni 18), quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- 2) Formare una squadra di calcio, minimo di terza categoria, regolarmente iscritta al Campionato con partite di calcio da disputarsi prevalentemente la domenica;
- 3) Garantire una gestione sociale dell'impianto con apertura alle esigenze della collettività (prevedendo in ogni caso, l'accesso da parte dell'Istituto Comprensivo e laddove possibile e compatibile con le necessità del concessionario da parte delle associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Suno);
- 4) Mantenere l'impianto sportivo funzionale e in buone condizioni d'uso;
- 5) Valorizzare l'associazionismo sportivo, espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- 6) Realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- 7) Ottenerne una conduzione efficace ed efficiente dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti (di fatto azzerati eccezion fatta per eventuali interventi di manutenzione straordinaria) a carico del Comune;
- 8) Salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo;
- 9) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività anche di altre associazioni aventi sede nel territorio o comunque non prive di scopo di lucro, ma che perseguono finalità d'interesse sociale e pubblico in senso lato;
- 10) Possibile fruibilità gratuita dell'impianto da parte dell'Istituto Comprensivo, per la pratica di attività sportivo-ricreative-sociali;

Articolo 3 – Obblighi dell'utilizzatore assegnatario

L'utilizzatore assegnatario è custode dell'impianto durante tutta la durata della presente convenzione e si obbliga all'esecuzione dei seguenti adempimenti:

- I. Provvedere alla sorveglianza, corretta tenuta delle chiavi, custodia, apertura/chiusura e pulizia di tutta la struttura e, in particolare, dei campi, dei servizi igienici e dello spogliatoio;
- II. Provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive da effettuare nel rispetto delle norme vigenti per non causarne il degrado o il deterioramento rispettando, nell'uso dei beni, la loro destinazione d'uso;
- III. Provvedere al rifacimento annuale del campo in erba al fine di mantenere il miglior stato possibile dello stesso, per la buona conduzione dell'impianto e per lo svolgimento dei campionati;
- IV. Occuparsi della conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale negli orari dell'attività sportiva, sollevando il Comune da ogni responsabilità anche relativa ai rapporti fra

- il Concessionario medesimo e i propri collaboratori e/o dipendenti, con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 codice civile;
- V. Rispettare il divieto di realizzare opere non autorizzate;
 - VI. Riservare annualmente almeno 15 giornate di uso gratuito dell'impianto al Comune per scopi istituzionali e/o per concessioni di gratuità ad altre associazioni comunali senza finalità di lucro;
 - VII. Costituire una polizza assicurativa di Legge e comunque meglio tutelante i diritti e gli interessi del Comune, anche per danni e responsabilità civile;
 - VIII. Assolvere gli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
 - IX. Predisporre un piano di utilizzo dell'impianto concordato con il Comune, con obbligo di messa a disposizione anche ad altre associazioni e Istituto Comprensivo al fine di garantire l'uso pubblico dell'impianto;
 - X. Adempiere all'obbligo di rendicontazione annuale della gestione mediante relazione che illustri l'andamento dell'utilizzo dell'impianto sportivo nell'esercizio precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni locali senza finalità di lucro e le classi dell'I.C. che hanno utilizzato l'impianto, le iniziative varie organizzate, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto alle proprie finalità sportive;
 - XI. Provvedere alle spese di riscaldamento, energia elettrica, telefono ed acqua (eccezione fatta di quelle riferibili a utilizzo da parte di altri soggetti che provvederanno al relativo rimborso a favore del concessionario) per la rilevazione dei quali il concessionario sarà obbligato ad intestarsi i relativi contatori e contratti;
 - XII. Segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune di Suno gli interventi di manutenzione straordinaria necessari. A tal proposito sarà obbligo del concessionario comunicare tempestivamente all'Amministrazione fatti, circostanze, danni ed avarie che pregiudichino o possano pregiudicare il mantenimento delle condizioni di igiene, sicurezza e salubrità dell'impianto, nonché proporre i rimedi necessari ed opportuni, attuandoli se di propria competenza o invocandone l'attuazione se di competenza del Comune che si impegherà ad accollarsene le spese solo nel caso in cui ne riconosca l'effettiva necessità ed utilità oggettiva per l'immobile e verifichi la disponibilità delle somme a bilancio;
 - XIII. Provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti;
 - XIV. Prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
 - XV. Concedere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni che saranno organizzate, in base alla capienza di legge dell'impianto;
 - XVI. Attenersi al piano di utilizzo presentato e concordato – in conformità alla sua destinazione d'uso – che potrà avere la forma di un calendario di attività da presentare al Comune entro il 31 marzo di ogni anno (per il primo anno di gestione tale termine è fissato entro 30 giorni dalla consegna dell'impianto);
 - XVII. Garantire correttezza, puntualità dell'utilizzo, rispetto e chiarezza nelle informazioni nei rapporti con l'utenza;
 - XVIII. Rispettare gli obblighi in tema di sicurezza (compresi gli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamento del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI);
 - XIX. Provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della sua tenuta in perfetta efficienza garantendo altresì l'immediata chiamata dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi o ad estranei;
 - XX. Provvedere agli interventi di disinfezione e derattizzazione qualora necessari (e richiesti dal Comune) nonché al taglio periodico dell'erba e della vegetazione circostante l'impianto;
 - XXI. Reinvestire eventuali avanzi economici derivanti dalla gestione dell'impianto e risultanti dal rendiconto di cui all'art. 10, nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo interno;
 - XXII. Garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio Statuto;

- XXIII. Collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Suno per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale e o altre azioni positive a favore di ragazzi con situazioni sociali ed economiche di bisogno, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alle rispettive esigenze;
- XXIV. Supportare eventuali progetti, attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune agevolando la possibilità di utilizzo multidisciplinare della struttura, mediante pubblicità (anche sul sito istituzionale del Comune di Suno) di recapiti telefonici, e-mail o contatti personali al fine dell'eventuale prenotazione al fine di assicurare un efficiente e diffuso utilizzo dell'impianto;
- XXV. Praticare agli utenti residenti a Suno – associati e non - tariffe agevolate indipendentemente dal numero di giocatori;
- XXVI. Promuovere la pratica sportiva a favore dei giovani tramite l'organizzazione – a puro titolo esemplificativo – di una scuola calcio e il gestire le squadra che parteciperanno a campionati e/o tornei giovanili;
- XXVII. Nominare un referente responsabile della concessione e dei rapporti con l'Amministrazione comunale;
- XXVIII. Impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente;
- XXIX. Osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazione e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
- XXX. Non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni specificate salvo espresso consenso del Comune in relazione alla particolarità del caso;
- XXXI. Non richiedere tariffe per l'utilizzo da parte del Comune, dell'I.C. e/o di associazioni comunali senza finalità di lucro, se non il rimborso dei costi vivi derivanti dall'utilizzo dell'impianto di illuminazione e altre utenze;
- XXXII. Provvedere alla realizzazione ogni anno agli interventi per migliorie di cui all'articolo 9 per l'importo annuale di Euro 1000,00, nonché alla relativa rendicontazione in sede di rendiconto gestorio di cui all'articolo 9 e 10;
- XXXIII. Provvedere alla stipula di Polizza RCT e RCO per un massimale di almeno Euro 1.500.000,00 a copertura di eventuali danni a all'impianto e/o agli utenti dello stesso (ivi inclusi le ragazze e i ragazzi nel corso delle attività di gioco e/o allenamento).

Articolo 4 – Inadempimento, risoluzione anticipata, revoca, recesso, penalità

In caso di gravi o ripetuti inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Suno potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza dell'utilizzatore assegnatario tramite comunicazione scritta e motivata. In particolare, sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) Il mancato rispetto dell'impegno alle spese annue di miglioria;
- b) La chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- c) La violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria;
- d) La violazione delle disposizioni in materia di divieto di sub utilizzo/concessione a qualsivoglia titolo effettuata;
- e) L'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato o senza autorizzazione;
- f) La violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente Convenzione;
- g) Una conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;
- h) Il mancato rispetto dell'obbligo annuale di rendicontazione;
- i) Il mancato rispetto dell'obbligo di investire tutti gli eventuali utili nella manutenzione impianto, iniziative per la promozione benefici attività sportiva, costi di gestione e migliorie, il tutto come meglio precisato negli specifici articoli ad essi dedicati.

- j) Venir meno di uno dei requisiti in capo al gestore previsti per la partecipazione;
- k) Frode, grave negligenza, gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi convenzionali o della normativa vigente non eliminate a seguito di formale diffida da parte del Comune;
- l) Cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona dei diritti e degli obblighi inerenti ai servizi concessi;
- m) Mancato svolgimento di attività amatoriale e dell'obbligo di formare una squadra di calcio, minimo di terza categoria, regolarmente iscritta al Campionato con partite di calcio da disputarsi prevalentemente la domenica;

La convenzione può essere revocata inoltre, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico senza che ciò comporti indennizzo per l'utilizzatore assegnatario. Quest'ultimo ha facoltà di recedere dalla convenzione al termine di ciascun anno, da comunicarsi tramite p.e.c. o con comunicazione consegnata a mani al protocollo comunale, per gravi e giustificati motivi, con un preavviso di almeno 6 mesi. Resta sempre ferma la possibilità di escusione della Polizza Fideiussoria nei casi di risoluzione sopra indicati. In ogni caso resta salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze dell'utilizzatore assegnatario.

In caso di inadempimenti degli obblighi di cui al presente articolo il Comune di Suno avrà la facoltà di esperire in ogni momento gli opportuni accertamenti e sopralluoghi al fine di verificare lo stato di manutenzione.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi derivanti dal presente capitolato, risultanti dal verbale del funzionario incaricato, ed eventualmente accertate anche sulla base di reclami dell'utenza, sono applicate dal Comune in misura variabile fra Euro 50,00 ed Euro 500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione.

In ogni caso il recesso, revoca o risoluzione anticipata dalla convenzione per inadempimento ad obblighi convenzionali, comporterà la possibilità per l'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni e di mantenere gli incrementi e le migliorie apportate alle strutture come proprietà comunale.

Articolo 5 – Durata della concessione

L'affidamento in uso avrà la durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. L'utilizzatore assegnatario, al termine della durata della Convenzione e in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto, al fine di garantire la continuità dell'utilizzo dell'impianto, si impegna ad accettare la proroga tecnica, alle stesse condizioni, a seguito di richiesta espressa del Comune e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza.

Articolo 6 – Tariffe e costi per utilizzo da parte dell'Istituto Comprensivo e Associazioni comunali senza finalità di lucro

L'utilizzatore assegnatario non potrà richiedere tariffe per l'uso da parte dell'Istituto Comprensivo, del Comune e/o di associazioni comunali senza finalità di lucro, se non il rimborso dei costi vivi derivanti dall'utilizzo impianti di illuminazione e altre utenze.

Il tutto dovrà essere riportato comunque nel rendiconto di gestione di cui all'articolo 10.

All'atto della consegna e restituzione impianto da parte degli utilizzatori occasionali (chiunque essi siano) dovrà essere redatto un verbale in contraddittorio tra gli stessi e l'utilizzatore assegnatario sullo stato di consistenza dello stesso.

Articolo 7 - Spese accessorie a carico dell'affidatario e adempimenti in materia di sicurezza

Sono a totale carico dell'affidatario, come riportato anche all'articolo 4:

- Consumi di luce, gas, telefono e consumo dell'acqua necessari per il funzionamento della struttura, per la rilevazione dei quali il concessionario sarà obbligato ad intestarsi i relativi contatori e contratti;
- Tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti e delle zone adiacenti — annesse le aree pertinenziali — comprese di illuminazione, attrezzature, impianti ed eventuali arredi.
- La manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni comprendono in particolare:
 - I. la manutenzione generale degli impianti con relative operazioni di cura e mantenimento dei terreni di gioco;
 - II. Provvedere al rifacimento annuale del campo in erba al fine di mantenere il miglior stato possibile dello stesso, per la buona conduzione dell'impianto e per lo svolgimento dei campionati;
 - III. la riparazione delle parti mobili, degli infissi e di eventuali arredi ed attrezzature, riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, nonché di ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso;
 - IV. la pulizia delle aree individuate nella planimetria allegata;
 - V. la cura e pulizia delle superfici di gioco, anche nei periodi di sospensione dell'attività sportiva, con apposita attrezzatura procurata a propria cura e spese;
 - VI. la sostituzione di serrature, maniglie, lampade, neon, corpi illuminanti in genere, interruttori, rubinetterie, vetri, ed in genere di tutti gli accessori ed arredi di cui l'impianto è dotato, utilizzando materiale di pari qualità e forma;
 - VII. L'imbiancatura dei locali degli spogliatoi, docce e servizi igienici inclusi;
 - VIII. la fornitura dei materiali di consumo quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cassette del pronto soccorso, sapone, carta igienica, asciugamani di carta, ecc. a servizio degli spogliatoi;
 - IX. la manutenzione del verde in generale con adeguata pulizia delle aree pertinenti (vedi planimetria allegata);
 - X. la manutenzione programmata relativa all'impianto di riscaldamento.

Il Comune potrà eseguirà, a mezzo di propri incaricati, verifiche (anche con cadenza periodica) per accertare lo stato di manutenzione, con facoltà di esecuzione di ufficio, e quindi a spese del Concessionario, ove questi, entro i termini stabiliti, non provveda ai lavori di manutenzione ordinaria che si reputeranno necessari per garantire lo stato di conservazione dell'impianto, restando comunque impregiudicato il potere dell'Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 4.

A tal fine al Comune ed ai suoi incaricati deve essere garantito in ogni momento il libero accesso alla struttura, nonché copia delle chiavi di accesso.

L'utilizzatore assegnatario ha altresì l'obbligo di:

- XI. Rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro nonché di sicurezza anche antincendio. Viene pertanto posto a suo carico l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini anti-infortunistici, della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in appositi documenti e/o programmi e/o Piani di emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti anche di protezione antincendio esistenti. Prima dell'inizio dell'attività, l'utilizzatore assegnatario e il Comune promuoveranno l'attività di

Cooperazione e Coordinamento, di cui al D. Lgs. N.81/2008, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente convenzione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile a qualsivoglia titolo.

- XII.** Rispettare le norme di sicurezza di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii. per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi, ove ricadenti;
- XIII.** Effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in apposita documentazione e registri (che dovrà essere messa a disposizione del Comune a semplice richiesta);
- XIV.** Segnalare senza ritardo all'Ufficio tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza – ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

Articolo 8 – Manutenzione straordinaria e oneri a carico del Comune di Suno

Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, o che comporti una variazione della destinazione d'uso dell'impianto, nel rispetto comunque del suo vincolo di destinazione, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Suno che si impegna ad accollarsene le spese solo nel caso in cui ne riconosca l'effettiva necessità ed utilità oggettiva per l'immobile, e verifichi la disponibilità delle somme a bilancio.

Si intendono a carico del Comune di Suno la sostituzione, integrale o parziale, delle seguenti strutture danneggiate a seguito di usura e comunque per cause non imputabili al Concessionario o ai fruitori della struttura: recinzione esterna e interventi sugli impianti tecnologici che comportino il cambio di parti essenziali dell'impianto (esclusa rubinetteria e sanitari e materiali di consumo).

Restano a carico del Comune di Suno tutti gli interventi sugli impianti tecnologici che comportino il cambio di parti essenziali dell'impianto, ovvero l'esecuzione di manutenzione straordinaria e gli interventi che comportino variazioni delle certificazioni di corretta installazione e funzionamento previsti dalla vigente normativa.

Resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso all'utilizzatore assegnatario, concordandone nel limite del possibile, tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto allo stesso per il mancato utilizzo dell'impianto.

In ogni caso sono a carico dell'Utilizzatore Assegnatario le spese per manutenzioni straordinarie dovute ad un uso negligente, imperito od improprio dell'immobile e suoi arredi/dotazioni, ovvero da carenze nella custodia e manutenzione ordinaria.

È onere a carico del Comune il rimborso costo utenze in occasione di iniziative organizzate dall'Amministrazione e comunque in occasione dell'utilizzo dell'impianto da parte della stessa e da chi per essa.

Articolo 9 – Interventi annuali per migliorie

L'utilizzatore assegnatario dovrà provvedere per ogni anno di validità della presente (cinque anni) a investire la somma di Euro 1000,00 (Euro 5000,00 totali) per spese per migliorie tecnico-strutturali e/o funzionali che dovrà poi rendicontare nel rendiconto di gestione di cui all'articolo 10.

È facoltà dell'utilizzatore assegnatario di concordare con l'Amministrazione la realizzazione di interventi che coprano l'ammontare anche di più annualità insieme per la realizzazione di interventi più onerosi ma che – concordati – impatterebbero in modo maggiormente positivo sulla funzionalità e offerta sportiva dell'impianto.

L'Utilizzatore assegnatario alla fine della durata della convenzione dovrà comunque aver apportato migliorie concordate per almeno 5000,00 Euro.

Articolo 10 – Relazione annuale e Rendiconto

L'Utilizzatore Assegnatario si impegna a trasmettere annualmente entro il giorno 30 del mese di giugno una dettagliata relazione annuale e un rendiconto sulle attività svolte e sulle modalità e risultati della gestione degli impianti effettuata nell'annualità sportiva precedente, corredata da idonea documentazione descrittiva e bilancio della società.

Il rendiconto dettagliato dell'utilizzo dell'impianto dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie, ecc...) e le eventuali entrate afferenti l'utilizzo dell'impianto con relativa dimostrazione di successivo integrale utilizzo per sostenere i costi di esercizio e/o per iniziative volte a promuovere la cultura dello sport e/o per le migliorie di cui al precedente articolo 9 o comunque altri interventi riqualificanti l'impianto;

La relazione dovrà illustrare l'andamento della gestione dell'impianto sportivo nell'esercizio precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni locali (del Comune di Suno) senza finalità di lucro e le classi delle scuole dell'Istituto Comprensivo che hanno utilizzato l'impianto, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive dell'utilizzatore assegnatario e le eventuali collaborazioni effettuate o attivate con i Servizi Socio-Assistenziali del C.I.S.A.S. .

Articolo 11 – Acquisizione al patrimonio comunale delle migliorie apportate

Ogni modifica o aggiunta o miglioria apportata dal Concessionario ai beni immobili o mobili oggetto della concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Suno.

In ogni caso, le migliorie apportate, come i beni stabilmente incorporati nell'impianto e nello spazio affidato, saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione, senza che sia dovuto al concessionario indennizzo o rimborso alcuno.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di richiedere la rimozione delle migliorie non autorizzate e la messa in pristino a spese del Concessionario.

Articolo 12 – Gestione delle entrate

Al concessionario competranno direttamente tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento delle attività praticabili nell'impianto sportivo (quote sociali, sponsorizzazioni, noleggio campi, pubblicità, eventuali quote derivanti dall'attività agonistica, contributi derivanti da enti e privati, ecc.), alle condizioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente in campo fiscale e tributario.

Il Comune si intende manlevato al riguardo dell'osservanza da parte del gestore del rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative, ivi comprese quelle di eventuale personale dipendente a qualsiasi titolo, e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Articolo 13 – Usi particolari della struttura

L'Amministrazione comunale si riserva di usufruire, dietro richiesta scritta con preavviso di 30 giorni, dell'area per particolari occasioni o manifestazioni di carattere sportivo, sociale e culturale organizzate dal Comune di Suno o comunque da questi autorizzate e/o patrocinate.

L'utilizzatore assegnatario dovrà mettere - su richiesta - a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo almeno 15 (quindici) giorni annui fino a un massimo di 30 (trenta) giorni annui, per le sopra citate finalità.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per propria attività, l'utilizzatore assegnatario dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

Articolo 14 – Modifiche all'impianto

È vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale del Comune.

È fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comportino un aggravio dei costi di eventuali utenze a carico del Comune.

In caso contrario quest'ultimo potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese dell'utilizzatore assegnatario. Ove modifiche o innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo all'utilizzatore assegnatario di acquisirle a sua cura e spese. Alla riconsegna dell'impianto quest'ultimo nulla potrà richiedere a qualsivoglia titolo, per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

Articolo 15 – Sub Utilizzo

È vietata espressamente ogni sub concessione/utilizzo a qualsivoglia titolo a terzi dell'impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi e agli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 16 – Modifica della Ragione Sociale dell'Utilizzatore Assegnatario

L'utilizzatore assegnatario è tenuto a informare il Comune di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione. In ogni caso, ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di concessione, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

Articolo 17 – Responsabilità verso terzi

L'utilizzatore assegnatario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti dall'attività oggetto della Convenzione. Allo scopo l'utilizzatore assegnatario stipulerà una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni all'impianto e/o agli utenti dello stesso (ivi inclusi le ragazze e i ragazzi nel corso delle attività di gioco e/o allenamento e RCO (a copertura eventuali dipendenti e/o collaboratori) per un massimale ciascuna di almeno Euro 1.500.000,00.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della convenzione. L'utilizzatore assegnatario si impegna a pagare i relativi premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto. In mancanza lo stesso potrà andare incontro alla risoluzione della convenzione di cui al successivo articolo 17. Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di Polizza e/o altre defezioni di copertura danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, l'utilizzatore assegnatario, mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Articolo 18 – Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione l'utilizzatore assegnatario dovrà costituire una cauzione - mediante polizza fideiussoria per l'importo pari ai costi di miglioria annua presentati in sede di offerta e/o aggiudicazione corrispondenti all'intera durata della Convenzione e quindi pari a complessivi Euro 5.000,00 (con possibilità di svincolo progressivo).

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escusione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.

Articolo 19 – Consegnna dell'impianto

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che l'utilizzatore assegnatario dichiara di conoscere e accettare integralmente. Apposito verbale verrà redatto in contraddittorio tra le parti alla consegna dell'impianto e alla riconsegna al termine della Concessione.

Articolo 20 – Eventuali contributi da parte del Comune di Suno all'utilizzatore assegnatario

Il Comune di Suno, a fronte di correttamente documentate e circostanziate esigenze del concessionario potrà, a propria discrezione, valutare la possibilità di elargire un contributo economico (o altri vantaggi di natura differente) allo stesso.

Lo stanziamento sarà deciso volta per volta da parte dell'Amministrazione comunale in base alle effettive disponibilità di bilancio e verrà erogato seguendo la vigente regolamentazione comunale in materia di conferimento di contributi e sussidi.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Suno informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, D. Lgs. 101/2018 e Regolamento UE n.679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di affidamento dell'impianto in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti comunali in materia.

Titolare del trattamento è il Comune di Suno, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Suno, Via Simonetta n.3.

Art. 22 – Disposizioni generali e finali

L'utilizzatore assegnatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia conseguenti a quanto previsto nella presente Convenzione, in quanto applicabili. Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione si rinvia a quanto previsto negli atti di procedura (ivi incluso l'avviso di manifestazione interesse) e alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.86 n.131. le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla convenzione, immediate e future, saranno a carico dell'utilizzatore assegnatario. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente quello del Tribunale di Novara.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI SUNO

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Teresa Salvati

PER L'UTILIZZATORE ASSEGNOTARIO

.....

ALLEGATI:

- Planimetria della struttura

§ § §